

Si ritiene, intanto, che le nuove istituende Agenzie con competenza su territori turisticamente omogeneo assumerebbero la sigla ACOTUR (idest **Agenzia Comprensoriale Turistica**), mentre gli IAT, Uffici di informazione e di assistenza turistica; istituiti dalle stesse Agenzie (ma di cui non si riesce ancora a comprendere bene la natura giuridica) dovrebbero surrogarsi alle Associazioni turistiche Pro loco, in atto operanti nei centri turistici minori.

## STRALCIO DELLA LEGGE QUADRO

### Art. 4

#### Organizzazione turistica regionale

Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "Aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.

Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli Enti locali territoriali.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni

cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle Associazioni Pro-loco operanti nel territorio.

Le aziende provvedono, previo nulla-osta della Regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.

L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle "Pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

Le entrate anche di natura tributaria riconosciuta dalla vigente legislazione agli Enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

## V — Gli Enti turistici periferici in Sicilia nelle prospettive del disegno di legge sui liberi consorzi comunali.

Intanto un'altra situazione, se pur de jure condendo, si comincia a delineare all'orizzonte della Sicilia: scaturisce dallo schema di disegno di legge, in questi ultimi tempi di grandissima attualità, che riproposto dal governo Lo Giudice, nell'istituire i liberi consorzi comunali, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto regionale, cioè le cosiddette "nuove province regionali", sopprime alcuni enti ritenuti non più consoni con la locale realtà amministrativa che verrà a formarsi e fra questi gli Enti provinciali per il turismo.

Si riporta, all'uopo, il testo integrale dell'art. 44, mentre dalle funzioni amministrative elencate all'art. 12, si legge, di contro, la permanenza delle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo dell'isola, che continuano nella loro attività rivolta al perseguimento di finalità turistiche.

### Art. 44

(Attività promozionali in materia turistica)

**Con decorrenza dalla data di successione delle province regionali alle amministrazioni straordinarie delle province, sono soppressi gli enti provinciali per il turismo della Sicilia.**

**I relativi beni, mezzi, uffici e personale sono trasferiti con decreto del Presidente della Regione, tenendo conto dei relativi ambiti di interesse, alle amministrazioni delle province regionali, per la istituzione presso le stesse di aziende speciali per l'incremento turistico della provincia.**

**Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei soppressi enti provinciali per il turismo.**

**Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi, ai termini della normativa relativa ai soppressi enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dalla giunta delle province regionali le funzioni di presidente di ciascuna azienda speciale per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall'assessore da questi incaricato.**

**Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale.**

Come si potrà coordinare, una volta che diverranno leggi, il progetto

di riforma delle province in Sicilia con i dettami della legge quadro dello Stato, per il peculiare settore che riguarda la soppressione degli Enti turistici periferici, è ancora presto e non facile dirlo: bisogna, però, evitare che, pur nella effettiva esigenza di "svecchiare" e snellire, si creino strutture turistiche troppo diverse fra la Sicilia e le altre regioni dello Stato; perché se è vero che la regione Sicilia ha legislazione esclusiva nella materia del turismo, è altrettanto vero che proprio questo tanto decantato turismo, abbisogna sempre di più di chiarezza d'immagini, univocità di intenti, uniformità di espressioni nelle sue strutture burocratiche-operative: l'Azienda di turismo comprensoriale, a fronte delle soppressioni effettuate o effettuande degli Enti provinciali da parte di molte regioni, si pone ancora una volta come l'unica realtà tecnico-operativa per la promozione pubblicitica a livello professionale del turismo locale: ciò, fra l'altro, è stato effettuato — come abbiamo detto — in alcune regioni della penisola.

#### **VI — Bacino turistico dell'Agro ericino-trapanese: necessità di costituire l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo comprensoriale.**

L'esame delle legislazioni regionali sin qui fatto, unitamente alle prospettive ormai aperte dalla legge quadro dello Stato (che nonostante tutte le difficoltà e le polemiche cui ha dato luogo dovrebbe ormai andare in porto tra non molto, salvo lo scioglimento prematuro delle Camere) non è fine a se stesso.

Infatti appare sempre più certa la definizione, in termini di struttura giuridicamente operativa, in una certa realtà geografica, della figura dell'Ente intermedio, quanto meno limitato alle finalità turistiche: cioè l'*Azienda di turismo comprensoriale* (la cui estensione, poi, potrebbe variare da caso a caso e secondo la caratterizzazione storico-geografica e sociale delle zone) si pone come soluzione dell'Ente turistico periferico nella realtà odierna, alle soglie del 2000, proiettata verso il massimo affinamento delle arti promozionali e propagandistiche in un'Italia in piena concorrenza sia con i paesi di antiche tradizioni turistiche sia con quelli soltanto emergenti nel settore.

In tale spiegata situazione, nella quale versa l'Italia delle regioni, opportune considerazioni oggi si pongono ed anzi si richiedono per il *rilancio* turistico di Erice, e per il *lancio* turistico della città di Trapani: Erice turistica, infatti, per espresso (ma ormai vetusto) decreto regionale è limitata operati-

vamente alla sola Vetta, non avendo la stazione di turismo competenza alle zone amene della montagna (Fontanarossa, Fontanabianca, Martogna-Raganzili), pur dense di insediamenti abitativi anche turistici, e al territorio sottostante della riviera di S. Giuliano e Pizzolungo, ormai prepotentemente appannaggio del turismo alberghiero ed extralberghiero (anche se il decreto istitutivo si presta, in verità, ad interpretazioni non univoche).

Per quanto attiene, poi, alla vicina e contigua città di Trapani, inclita e prestigiosa per il suo passato, onorata persino di regali privilegi vuole rilevarsi il mancato, per quanto meritato decollo turistico: città singolare quanto bella, per i monumenti barocchi, per le torri, per le sue passeggiate a mare, per le sue saline, per il suo museo, per il suo Santuario, dedicato alla Madonna, per le sue chiese, per le sue piazze, ma anche per le sue leggende e per la sua storia, per la sua gastronomia, per l'importante rilievo sociale, economico e storico che ha avuto nel contesto della Sicilia occidentale.

Ma è chiaro che per promuovere tutte queste cose, e di queste farne offerta turistica, occorre prima conoscerle, poi amarle, e poi razionalmente studiarle e inserirle, come si suol dire, in un pacchetto turistico unitamente a quello che è il naturale hinterland turistico del comprensorio territoriale. Per questo, riteniamo, che Erice e Trapani non possono andare avulse una dall'altra.

#### *Brevi cenni storico amministrativi.*

Ma, veniamo con ordine, e spieghiamo con tutta chiarezza perché occorre ormai costituire un'unica Azienda di soggiorno e turismo fra Erice e Trapani, al di là e indipendentemente dal fatto che tale Azienda possa essere definita comprensoriale oppure no.

Non dimentichiamo, fra l'altro, che esiste da moltissimi anni un'Azienda di turismo siciliana intercomunale che è quella di Palermo e Monreale.

Anzi lo stesso D.P.R. 27/8/1960 n. 1042, all'art. 3, testualmente recita che *"il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo può essere conferito a località comprendenti tutto o parte del territorio di uno o più Comuni contermini"*: quindi, il comprensorio, o comunque lo si voglia chiamare, esiste già in re ipsa, e va ricercato, proprio, nella legge regolamentatrice.

Del resto la storia e gli eventi della vita proseguono inesorabilmente, per cui volersi a qualunque costo arroccare a posizioni preconcrete, volendo per forza fare del vieto e dannoso campanilismo non è più possibile.

Oggi, pertanto, si impone, in buona fede e razionalmente, la costituzione di un'unica Azienda Autonoma di soggiorno e turismo fra i comuni

di Erice e Trapani, che sarebbe poi la logica estensione territoriale dell'Azienda di Erice alla sottostante zona di Trapani, al fine di dare finalmente quella meritata dignità turistica al Capoluogo che come si è detto ha tesori monumentali, ambientali e paesaggistici certamente fra i più preziosi della Sicilia intera.

Vediamo di esaminare un po' la questione.

L'Azienda Autonoma di soggiorno e turismo di Erice fu costituita con decreto 12/9/1950 del Presidente della Regione Siciliana in un momento particolarmente felice per gli sviluppi sociali, economici e turistici dell'Isola, ancora giovane di autonomia di governo; sotto l'aspetto turistico la realizzazione dell'Azienda di Erice, con la programmazione e progettazione di impianti, opere e strutture notevoli (Funivia, Strada regionale Valderice-Erice, Villaggio Turistico, Jolly Hotel) sembrò davvero proclamare Erice come l'alternativa, o meglio l'altro polo turistico dell'Isola, rispetto alla stazione di Taormina di tradizioni turistiche già rinomate, sulla parte orientale.

Per motivi contingenti, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo fu allora (1950) dato alla sola Vetta, nonostante il Consiglio Comunale dell'epoca avesse inoltrato la richiesta comprendendo alcune zone della montagna, e della valle. E, in effetti, bisogna ammettere che, ad eccezione della Vetta, nessuna delle zone sottostanti ancorché amena aveva i requisiti di legge per essere contemplata come stazione di soggiorno e turismo: né, tanto meno esisteva — dal punto di vista del soggiorno e del turismo — la zona di Pizzolungo (sarebbe, tuttavia opportuno rileggere e riesaminare attentamente il decreto istitutivo, che potrebbe dare luogo ad interpretazione diversa).

Anzi volendo fare una brevissima disamina storica sull'argomento, notiamo subito che il problema del territorio è stato, negli anni, variamente affrontato con la consapevolezza e — direi — con l'intelligenza di dare dignità turistica *non* alla sola Vetta: infatti il Comune di Erice ha deliberato fin dal 1936 a favore di un'Azienda comprendente Erice e le frazioni;<sup>1</sup> nel 1948 dopo gli sconvolgimenti della seconda guerra mondiale, deliberò nuovamente a favore della Vetta e delle frazioni sottostanti;<sup>2</sup> nel 1949, per motivi di opportunità politica, la proposta deliberatrice rientrò alla sola Vetta,<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>) Deliberazione n. 638 del 18 dicembre 1936 - XV.

<sup>2</sup>) Delibera di giunta n. 300 del 24 settembre 1948.

<sup>3</sup>) Deliberazione n. 61 del 18 marzo 1949.

mentre nel 1950,<sup>4</sup> si riparla di Erice e contrada Fontanelle; e proprio in quell'anno — sulla base di tale deliberazione — con decreto regionale fu istituita la stazione turistica (escludendo però la contrada Fontanelle); nel 1955, infine, altra deliberazione, la n. 352 del 7 novembre propone addirittura una Azienda di turismo intercomunale fra Erice e Trapani, esprimendo parere favorevole in merito alla proposta di trasformazione "*dato anche il rilevante apporto economico che la città di Trapani darebbe*", giusta conforme nota prefettizia n. 1138 Gab. del 13 ottobre 1955.

Ma, bisogna notare che tale deliberazione non fu adottata da un Consiglio, spesso asservito a condizionamenti e ottusi compromessi politici, ma fu assunta da un Commissario prefettizio, l'illuminato Dott. Salvatore Li Gotti, in piena libertà amministrativa e con consapevole intelligente razionalità.

#### *Situazione attuale.*

Ma ora molta acqua è passata sotto i ponti: altre località turistiche e di soggiorno sono sorte nell'isola, alcune di indubbia vocazione turistica, altre più o meno artificiosamente create dalla volontà politica di chi è succeduto all'amministrazione regionale del turismo; è venuta, poi, prepotente e incalzante la moda per il mare, per le isoie, per il sole: alberghi sono stati costruiti a iosa nei più reconditi punti del litorale siciliano; ma ad Erice Vetta, di contro, sembra che il tempo si sia fermato; nessun nuovo albergo (ad eccezione del Moderno, ristrutturato), anche per la deleteria e colpevole mancanza di qualsiasi strumento urbanistico.

Di contro, dalla fine degli anni cinquanta e sino ad oggi, si costruisce — anche se non sempre con criterio e ritualmente — nella amena zona costiera dell'agro ericino sul litorale tirrenico, così pregno di evocazioni mitologiche di epopea virgiliana: è il litorale di Pizzolungo — S. Cusumano, S. Giuliano, dove oggi esistono tre alberghi per un totale di 225 posti letto (fonte: "Trapani HOTELS 1983"), e migliaia di appartamenti e ville costruite per il turismo di soggiorno. Ma Pizzolungo, così come le ridenti e rigogliose contrade della montagna ericina (Fontanarossa, Fontanabianca, Martogna, Raganzili), costituisce il tramite logico per la estensione sino alla città falcata di Trapani della competenza giurisdizionale del territorio dell'Azienda di soggiorno e turismo ericina, che, come quella già, esistente, di Palermo e Monreale, potrebbe assumere la denominazione di *Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Erice e Trapani*.

---

<sup>4</sup>) Delibera di giunta n. 78 del 12 aprile 1950.



PROVINCIA DI TRAPANI

COMUNE DI ERICE

N. 352 del registro - Deliberazione.

OGGETTO: Parere in merito alla trasformazione dell'Azienda Autonoma di Sog-  
giorno e Turismo di Erice, in Azienda intercomunale di Trapani-Erice

L'anno millenovecentocinquanta cinque il giorno sette  
nel mese di novembre in Erice e nel Palazzo Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

nel Comune di Erice Sig. Dr. Salvatore Li Gotti  
con l'assistenza del Segretario Capo Sig. Dr. Giuseppe Pipitone

n. prot. 10528

Erice, li 1 A 20/1955

ALLA PREFETTURA

TRAPANI

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette la presente de-  
liberazione e N. .... allegati che si prega di restituire.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
f.to. Dr. Salvatore Li Gotti

IL SEGRETARIO CAPO  
f.to. Dr. Giuseppe Pipitone

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il ..... giorno ..... e che ..... sono stati presentati reclami.

Erice, li ..... 195.....

IL SEGRETARIO CAPO

f.to. ....

**CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Capo certifica che la pubblicazione della sujestesa deliberazione venne iniziata il giorno 8.11.1955 a sensi e per gli effetti dell'art. 258 del T. U. della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana, approvata con Decreto presidenziale 9 Giugno 1954 n. 9.

Erice, li 8 novembre 1955

IL SEGRETARIO CAPO


f.to. Dr. Giuseppe Pipitone

La presente è copia conforme in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Erice, li 8 novembre 1955

IL SEGRETARIO CAPO

V.: IL COMMISSARIO PREFETTIZIO



Situazione contabile dell'art. ....  
Somma stanziata . . . L. ....  
" aggiunta per storni . . L. ....  
Somma dedotta per storni . . L. ....  
Pagamenti ed impegni  
precedenti . L. ....  
Impegnate con la  
presente . L. .... L. ....  
Disponibilità . . . . L. ....

Il Ragioniere

**PREFETTURA DI TRAPANI**

N. Div. Li

Visto

La presente è stata letta e approvata  
il giorno 22.11.55  
il giorno 14.11.1955

29.5.56 IL PREFETTO



---

## Il Commissario Prefettizio

– Premesso che con *Decreto Presidenziale 12 settembre 1950, n. 149/A*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 42 del 3 novembre 1950, il territorio di questo Comune (centro urbano) vennero riconosciute le caratteristiche di stazione di soggiorno e turismo, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge;

– Che, per l'amministrazione della Stazione predetta, a norma dell'art. 8 del R.D.L. 15.4.1926, n. 765, e degli articoli 2 e seguenti del relativo Regolamento, venne costituita l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo;

– Che tale Azienda ha svolto e continua a svolgere la propria attività amministrativa per mezzo di un Comitato locale;

– Ritenuta l'opportunità, allo scopo di rendere più efficiente questa Azienda di Soggiorno e Turismo, di addivenire alla trasformazione di detta Azienda in Azienda Intercomunale Erice-Trapani, dato anche il rilevante apporto economico che la città di Trapani darebbe, qualora il proprio territorio venisse riconosciuto Stazione di Soggiorno e Turismo e costituita l'apposita Azienda, e venissero quindi applicate tutte le speciali contribuzioni previste dalle leggi vigenti;

– Che con la realizzazione dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Erice-Trapani possono effettivamente potenziarsi le iniziative di particolare interesse turistico e tutte quelle opere ritenute utili alla dimora dei forestieri o fronteggiarsi così le esigenze delle due Stazioni;

– Vista la prefettizia n. 1138 Gab. del 13.10.1955, con la quale al fine di promuovere la procedura prevista del R.D. 15 aprile 1926, n. 765 e dalla legge 29 gennaio 1934, n. 301, *si invitano le Amministrazioni Comunali di Trapani e di Erice* a volere esprimere il proprio parere sulla proposta di trasformazione di questa Azienda in Azienda intercomunale Trapani-Erice;

– quanto sopra premesso;

– A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R.D. 15.4.1926, n. 565, sopra richiamato;

### D E L I B E R A

– Esprimere parere favorevole in merito alla proposta di trasformazione dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Erice, in Azienda Intercomunale di Trapani-Erice.

---

All'uopo, si consideri più analiticamente quanto segue:

- 1) L'attuale estensione territoriale dell'Azienda Autonoma di soggiorno e turismo di Erice, creata nell'ormai lontano 1950, non risponde più alle esigenze del turismo, che è oggi, sempre più fatto globale di fruizioni composite tra le varie offerte turistiche (il turista cerca cioè la presenza della montagna e il godimento spirituale dato dalle opere d'arte, ma anche il mare, il sole, le escursioni, e tutto ciò che un — per così dire — mini comprensorio può offrire).
- 2) L'estensione territoriale dell'Azienda di Erice ad altre zone dello stesso Comune e alla città di Trapani non creando una nuova Azienda di turismo, ma essendo solo l'ampliamento di una preesistente, non comporterebbe altri oneri per la Regione siciliana, e renderebbe l'Ente in buona parte autosufficiente.
- 3) Ciò, come conseguenza della migliorata immagine turistica complessiva offerta da un'Azienda di soggiorno e turismo che verrebbe ad offrire *16 esercizi alberghieri con 918 posti letto* (fonte cit.); oggi un'azienda in una località turistica che offra poca ricettività è da intendersi antieconomica e illogica.
- 4) Inoltre, come detto più sopra, la contiguità territoriale dei due comuni contermini Erice e Trapani, e la estrema commistione di uguali caratteristiche sociali, economiche, storiche e ambientali certamente giustificano e richiedono l'unica Azienda autonoma fra dette città.
- 5) Il tutto con pieno rispetto e ottemperanza delle norme previste nel DPR. 27.8.1960 n. 1042 sul riordinamento delle Aziende Autonome di Cura soggiorno e turismo, il cui compito è quello di incrementare il movimento dei forestieri e di provvedere al miglioramento e allo sviluppo turistico della località (art. 6 DPR. 1042/1960), finalità che certamente e meglio può essere raggiunta dallo splendido agro ericino-trapanese naturalmente vocato ad Azienda di soggiorno e turismo.
- 6) Nessuna implicazione e complicazione di carattere politico-amministrativa discenderebbe dall'estensione dell'Azienda, essendo il problema turistico e quello dell'eventuale rettifica dei confini completamente diversi e indipendenti uno dall'altro.

Considerazioni simili potrebbero farsi per l'estensione del territorio dell'Azienda di Erice oltre che a Trapani, anche alle isole Egadi e a buona parte del vecchio agro ericino sul litorale tirrenico, interessante ora più comuni, ma sempre contermini, e cioè: Erice (S. Cusumano-Pizzolungo), Valderice (Bonagia-Cortigliolo), Custonaci (lido di Cornino) e infine S. Vito Lo Capo (vedasi più avanti progetto di legge Cangialosi).

TAVOLA 1

**RICETTIVITA' ALBERGHIERA AD ERICE VETTA E NEL SUO  
COMPENSORIO (AGRO ERICINO) Con gli incrementi progressivi  
dati dalle località che si aggiungono**

LOCALITA'	n. Esercizi	n. Camere	n. Posti letto	
ERICE-VETTA	3	85	136	Un quarto albergo, (La Pineta) è temporaneamente chiuso.
ERICE-VALLE	4	114	333	Comprendente Casasanta-S. Cusumano Pizzolungo.
<b>TOTALE (A)</b>	7	199	469	
TRAPANI (B)	8	302	449	
<b>TOTALE (A + B)</b>	15	501	918	<b>Ricettività oggettiva di una Azienda di turismo Erice-Trapani.</b>
VALDERICE (C)	1	11	14	Località Bonagia.
<b>TOTALE (A + B + C)</b>	16	512	932	
S. VITO LO CAPO (D)	8	404	1.097	
<b>TOTALE (A + B + C + D)</b>	24	916	2.029	
ISOLE EGADI (E)	4	392	918	
<b>TOTALE (A + B + C + D + E)</b>	28	1.308	2.947	

(Fonte: TRAPANI HOTELS 1983).

### *Ricettività alberghiere in Erice Vetta.*

La modestissima, invece, ormai risaputa e cronica ricettività alberghiera di Erice Vetta, che ha visto in questi ultimi anni diminuire e non aumentare la consistenza numerica dei posti letto, con la chiusura di esercizi prestigiosi come l'Igea, l'Hotel Pineta; la Pensione delle Ortensie, ha fatto sì che Erice non è più in grado di accogliere i gruppi turistici delle Agenzie di viaggio, italiane e straniere che invece vorrebbero fermarsi almeno per un pernottamento, limitando, pertanto, la sosta ad una breve escursione, e consumando al massimo un pasto al ristorante, o addirittura saltando la tappa di Erice che, purtroppo, non sembra offrire più chances, nella geografia turistica della Sicilia occidentale.

Erice Vetta, quindi, nonostante le sue bellezze e ciò che rappresenta, rischia di essere soltanto un bivacco per gli escursionisti maleducati della domenica, luogo per una frettolosa passeggiata in macchina "non stop", avviata lentamente ma inesorabilmente verso una cristallizzazione cimiteriale senza scampo né prospettive.

Erice, invece, inserita in un contesto turistico di più ampia portata può iniziare la risalita della china turistica, utilizzando, nel caso, tutti gli strumenti di diritto e di fatto adeguati ad un territorio di più vaste proporzioni.

### *Disegno di legge Cangialosi "Istituzione dell'Azienda Autonoma di soggiorno e turismo di Erice, Trapani e dintorni".*

Ma, ritornando, al comprensorio turistico fra Erice e Trapani, desideriamo fare notare che un provvedimento regionale che sancisse de iure una realtà che non è più procrastinabile, non necessariamente — a nostro avviso — dovrebbe avere la forma dell'atto amministrativo, potendo invece assumere la forma di legge (regionale); così, infatti si sono regolate altre regioni (es. Umbria), evitandosi in tal modo inevitabili lungaggini burocratiche e inutili remore di chi, per faziosi e clientelari o comunque piccini interessi di parte potrebbe non avere interesse alla nuova dimensione territoriale del bacino turistico.

Nella fattispecie che ci riguarda inoltre, è da segnalare proprio un interessante progetto di legge, presentato, purtroppo assai tardi il 3 aprile 1981, e cioè ormai in chiusura della passata legislatura regionale, dall'on. Mimmo Cangialosi che, in pratica, prevedeva un'unica Azienda Autonoma di soggiorno e turismo fra i territori dell'antico "agro ericino", e cioè Erice, Trapani, Valderice, Custonaci e S. Vito.

TAVOLA 2

## RICETTIVITA' IN ERICE VETTA NEL 1950

	Denominazione	Posti letto
Esercizi alberghieri	Igea	50
	Moderno	23
	Italia	7
	Sciolino	10
		<b>Totale 90</b>
Esercizi extralberghieri	Affittacamere	30
	Alloggi privati	200
		<b>Totale 230*</b>
		<b>Totale generale 320</b>

TAVOLA 3

## RICETTIVITA' IN ERICE NEL 1975

	Denominazione	Posti letto
Esercizi alberghieri	Jolly	57
	La Pineta	42
	Edelweiss	23
		<b>Totale 122</b>
Esercizi extralberghieri	Affittacamere	—
	Alloggi privati	268*
	Villa S. Giovanni (per religiosi)	77
	Istituto S. Rocco (Centro di cultura scientifica "E. Maiorana")	50
		<b>Totale 395</b>
		<b>Totale generale 417</b>

\* Si considerano solo quelli dati in locazione; la cifra è stimata.

Che un parlamentare regionale si sia posto il problema e abbia cercato di risolverlo nel modo più diretto, ma anche più rituale e cioè con una legge è fatto abbastanza rimarchevole e degno di nota; è auspicabile, ora, che i parlamentari regionali siciliani succedutisi in questa corrente "legislatura", "ripeschino" il progetto di legge, ripresentandolo e, finalmente, approvandolo.

TAVOLA 4

**RICETTIVITA' AD ERICE NEL 1982**

	Denominazione	Cat.	Posti letto
Esercizi alberghieri	ERMIONE	I	70
	MODERNO	II	46
	EDELWEISS	P. 2	<u>20</u>
			<b>Totale 136</b>
Esercizi extralberghieri	Affittacamere		—
	Alloggi privati		680*
	Villa S. Giovanni (casa del clero)		77
	Istituto S. Rocco	}	94
	Istituto S. Francesco		
	S. Domenico		
			<u>Totale 851</u>
			<b>Totale generale 987</b>

\* Si considerano solo quelli dati in locazione, la cifra è stimata.

DISEGNO DI LEGGE  
presentato dal deputato **Cangialosi**

IL 3 APRILE 1981

**Istituzione dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo Erice, Trapani e dintorni.**

( O M I S S I S )

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE LEGISLATIVA  
"LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, COMUNICAZIONI,  
TRASPORTI, TURISMO E SPORT"

COMPOSTA DAI DEPUTATI:

**Traina Calogero**, Presidente e relatore; **Pizzo Pietro**, Vice Presidente **Barcellona Mario**, Segretario; **Cardillo Rosario**; **Cicero Benedetto**; **Giuliano Gaetano**; **Lo Curzio Giuseppe**; **Messana Francesca**; **Miceli Aldo**; **Paolone Benito**; **Rosano Angelo**; **Rosso Sebastiano**.

(In conformità del penultimo comma dell'art. 69 del Regolamento interno, la Commissione si astiene dal fare una relazione propria)

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE (\*)

Art. 1

Il territorio dell'Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo di Erice è esteso alle rimanenti zone del Comune di Erice non ancora ricadenti nella giurisdizione dell'Azienda e all'interno del Comune di Trapani — Isole Egadi — Valderice (Bonagia-Cortigliolo) — Custonaci (lido di Corvino) — San Vito Lo Capo.

Art. 2

L'azienda pertanto prende il nome di Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo di Erice, Trapani e dintorni, riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni.

Art. 3

Sono organi dell'Azienda:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei revisori.

Art. 4

Al fabbisogno del personale dell'A-

zienda di cui all'art. 1 si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Il personale in atto in servizio presso l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Erice, viene inquadrato nella qualifica e con l'anzianità da esso posseduta nell'Azienda di nuova istituzione.

Art. 5

Alle spese di funzionamento l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Erice, Trapani e dintorni provvede:

- a) con le entrate previste dalle norme vigenti;
- b) con i redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
- c) con i contributi di enti ed associazioni private e con altre eventuali entrate.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(\*) Esitato per l'Aula il 10 aprile 1981.